

LA SCUOLA NELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022

Di seguito gli articoli della Legge di Bilancio, attualmente in discussione al Senato, di più diretto interesse per il settore scuola. Per ogni articolo viene proposta una sommaria descrizione del contenuto, accompagnata all'occorrenza da note di commento e dall'indicazione di specifiche proposte di modifica sostenute dalla CISL Scuola.

ART. 23.

(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata) (ex quota 100 – ora quota 102)

La disposizione **modifica** la disciplina per il conseguimento del diritto alla **pensione anticipata**, sperimentale per il triennio 2019-2021, originariamente definita “pensione quota 100”. In particolare **la misura viene estesa all'anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva (quota 102).**

ART. 25.

(Modifica della normativa sull'APE sociale)

L'articolo estende anche agli insegnanti e alle insegnanti della scuola primaria la possibilità di usufruire dell'anticipo pensionistico APE.

A questo proposito ricordiamo che l'APE può essere corrisposta a coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per_

- licenziamento, anche collettivo,
- dimissioni per giusta causa
- risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
- scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato

a condizione che:

- abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, **periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;**
- hanno **concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione** loro spettante da almeno 3 mesi;
- sono in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.**

b) **assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti **ed in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;**

c) riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% **ed in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;**

d) **lavoratori dipendenti**, al momento della decorrenza dell'indennità, **in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività c.d. gravose.**

ART. 26. (Opzione donna)

La disposizione proroga anche per l'anno 2022 la misura c.d. opzione donna di cui all'articolo 16 del d.l. n. 4/2019.

Possibilità di optare per il trattamento pensionistico anticipato per le **lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2021:**

- **i requisiti anagrafici, almeno 58 anni di età** per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome,
- **requisiti contributivi (almeno 35 anni)**

Per la scuola:

La disposizione in esame prevede inoltre che, **entro il 28 febbraio 2022**, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

ART. 31. (Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziare, le risorse di cui al comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Positivo l'incremento del finanziamento delle attività di apprendimento duale (alternanza e apprendistato di primo e terzo livello), chiediamo però che sia previsto un incremento anche delle risorse per la formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante da troppo tempo ferme allo stesso importo.

Articolo 34. (Fondo povertà educativa)

Il Fondo per il contrasto alla povertà educativa istituito in via sperimentale dalla finanziaria 2016 viene prorogato per gli anni 2023 e 2024. Si stabilisce un credito d'imposta per gli enti che fanno versamenti al fondo del 75% per il 2024 e si stanziavano 25 milioni di risorse aggiuntive per finanziare il credito d'imposta per l'anno 2024.

Vista l'importanza delle iniziative ed interventi per contrastare la povertà educativa, anche in conseguenza dell'impatto che l'emergenza sanitaria ha avuto sui livelli di apprendimento, chiediamo che il finanziamento del Fondo divenga strutturale.

Articolo 44.

(Livello essenziale delle prestazioni riferiti ai servizi educativi per l'infanzia)

Si destinano ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna 1.275 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato.

Come richiesto da anni dalla Cisl, si individua il livello essenziale delle prestazioni per i servizi educativi per l'infanzia e si stanziavano le risorse per aumentare in tutti i territori, con priorità per quelli lontani dal livello essenziale posti di asilo nido ed il personale necessario all'erogazione del servizio. Positiva anche la previsione della partecipazione del Ministero del Sud e della Coesione territoriale alla definizione del decreto per il riparto delle risorse.

Le risorse però risultano insufficienti a coprire i costi dei posti aggiuntivi derivanti dall'attuazione degli investimenti previsti nel PNRR. Se per la copertura dei posti attualmente autorizzati servono circa 1,2 miliardi lo stanziamento previsto per il 2027 di 1,1 miliardi sarà insufficiente a coprire le spese di 228.000 posti aggiuntivi, in particolare per l'assunzione del personale necessario all'incremento dei posti. C'è il rischio, inoltre, che essendo ricompreso nel livello di copertura anche il servizio privato, che ha subito a causa del Covid una contrazione della domanda, senza un incremento dei contributi da parte dello Stato quei livelli di copertura non saranno raggiunti nei prossimi sei anni.

ART. 49.

(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Positiva la previsione di risorse integrative per il fondo che finanzia i servizi gestiti dalle Regioni e dai Comuni per garantire agli alunni disabili l'assistenza di operatori per la loro autonomia e la comunicazione, la cui attribuzione nelle scuole caratterizzata da disomogeneità territoriali.

Art. 107.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica)

Proroga del cosiddetto organico COVID fino al termine delle lezioni.

La disposizione prevede la proroga dei contratti stipulati con i supplenti ESCLUSIVAMENTE per i docenti (a questo serve il riferimento all'art.58, comma 4-ter, lettera a del D.L.73/2011).

Da un monitoraggio effettuato risultano stipulati 11.728 contratti docenti e 29.846 contratti ATA.

Richieste CISL Scuola: prorogare i contratti di tutto il personale, tenuto conto anche dell'andamento dell'epidemia. A tal fine potrebbero essere anche utilizzati i fondi eventualmente residui relativi al periodo 1/9 – 31/12 del corrente anno scolastico.

Non è dunque accettabile l'esclusione dalla proroga del personale ATA indispensabile per l'espletamento di tutte le attività connesse all'emergenza epidemiologica ed ai protocolli di sicurezza tuttora vigenti.

Art. 108.
(Valorizzazione della professionalità docenti)

Su nostra pressione viene rifinanziato il fondo, istituito con la L.di Bilancio per il 2018 (L.205/2017, articolo 1, comma 592 – F.do Fedeli), che prevedeva in origine uno stanziamento strutturale di 30 mln di euro a regime a partire dal 2020.

Il nuovo fondo, a partire dal 2022, è ora di 240 milioni di euro, con un incremento di 210 milioni.

Il legislatore, però, nel rifinanziare il fondo, ha però introdotto una sorta di premialità finalizzata a riconoscere la "particolare dedizione nell'insegnamento" e, contemporaneamente, ha modificato anche il comma 593 della L.205/2017 prevedendo che tale fondo debba essere impegnato anche per valorizzare l'aggiornamento professionale.

Richieste CISL Scuola: eliminare il riferimento alla "dedizione all'insegnamento" e liberare da vincoli tali risorse che devono essere gestite in autonomia dalla contrattazione nazionale.

ART. 109.
(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)

Viene introdotto **gradualmente e subordinatamente** l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria nelle classi IV e V. Tale insegnamento riguarderà la classe V nell'a.s. 2022/23 e anche le classi IV a partire dal 2023/20 **nel limite delle risorse disponibili e definite con il Decreto del Ministro di cui al comma 7.**

Gli insegnanti di educazione motoria **non possono essere impegnati negli altri insegnamenti** della scuola primaria e mantengono lo stato giuridico ed economico di docenti della scuola primaria.

L'organico dei docenti di educazione motoria è determinato in modo da consentire l'insegnamento medesimo per non più di due ore di insegnamento aggiuntive **per le classi che non adottano il tempo pieno e nelle quali sia introdotto l'insegnamento.** Le classi in tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In questo caso l'insegnamento di educazione motoria può essere svolto in presenza ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti.

I posti per il predetto insegnamento sono coperti con concorso abilitante bandito negli anni 2022 e 2023. Le graduatorie dei concorsi hanno validità annuale.

Viene rilevato il personale che cessa dall'insegnamento per qualunque tipologia di posto per rimodulare il fabbisogno di insegnanti per l'educazione motoria nella scuola primaria richiamando esplicitamente l'art. 64 del 112/2008.

Nel caso in cui le graduatorie del concorso non siano approvate in tempo utile si procederà all'assunzione a tempo determinato per i docenti inseriti nelle classi A048 e A049.

Non è accettabile che non si preveda un corrispondente incremento di organico ma che si individuino i posti da assegnare a questi insegnanti rimodulando annualmente il fabbisogno di

personale calcolato sul totale del personale cessato e in servizio a tempo indeterminato e sul numero di classi quarte e quinte in cui è attivato ogni anno l'insegnamento.

ART. 110.

(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

Si incrementa di 20 milioni di euro a partire dal 2022 il FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato.

Per gli anni 2019/20, 2020/21 e 2021/22 operano le CIR per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato sulla base del riparto regionale del FUN.

Ancora una volta non si interviene per risolvere la questione del Fondo Unico Nazionale per il quale già il Parlamento è dovuto ripetutamente intervenire per evitare che i dirigenti scolastici dovessero addirittura restituire la retribuzione. Questo problema si ripresenta per gli anni 20/21 e 21/22. Per ottenere almeno un limitato riconoscimento del lavoro dei dirigenti scolastici e sanare l'incapienza del FUN occorrono non meno di 47,5 milioni di euro, oltre i 20 già previsti.

Inoltre, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e comunque sino al rinnovo contrattuale, la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici è consentita per il 100 per cento dei posti vacanti e disponibili. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali relativi a procedure concorsuali previgenti.

ART. 111.

(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

I parametri per il dimensionamento scolastico introdotti dal comma 978 art. 1 Legge 178/2020 sono applicati anche all'anno scolastico 2022/23. I nuovi parametri sono 500 alunni e ridotto fino a 300 alunni per le istituzioni piccoli isole, comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica.

Richieste della Cisl scuola: in questo modo le nuove sedi non possono comunque essere disponibili per i dirigenti scolastici. La misura deve essere portata a sistema.

Il provvedimento deve essere triennale e deve essere eliminato dalla Relazione Tecnica quanto segue: "la norma non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato".

In assenza di modifica, non potrebbe essere incrementato l'organico regionale dei dirigenti scolastici e si tratterebbe di consentire esclusivamente lo spostamento di un dirigente da un istituto all'altro, entro la Regione di riferimento, senza alcuna riduzione del numero delle reggenze. Lo stanziamento inoltre non potrebbe essere utilizzato dalle posizioni dirigenziali poiché le reggenze sono retribuite tramite il FUN e solo in minima parte (certamente non corrispondente allo stanziamento) da fiscalità generale.

ART. 112.

(Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)

Benché si tratti di una richiesta avanzata già da tempo, tali disposizioni vengono applicate solo alle scuole caratterizzate da valori degli indici di stato sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.

Tale disposizione deve essere adottata con risorse strumentali e finanziarie invariate.

Si tratta di una disposizione difficile da applicare (ritardo nella predisposizione degli organici, della mobilità, ecc.) e che compromette anche l'anticipo con il quale si sono predisposte le operazioni di cessazione.

Richiesta della Cisl Scuola: modificare i parametri del DPR 81/2009 in modo da ridurre strutturalmente il numero di alunni nelle classi. A tale modifica deve far seguito un conseguente adeguamento degli organici.

ART. 167.

(Manutenzione scuole)

Si autorizza la spesa per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale fino al 2036: 525 ml per il 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036". I contributi sono assegnati sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con Mef, Mi e previa intese in Conferenza Stato – città e autonomie locali entro il 30 giugno 2029.

Art. 182.

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

L'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017 aveva fissato come limite massimo del trattamento accessorio, **anche per i dirigenti**, quello fissato per il corrispondente trattamento nel 2016. Ora, il comma 182 prevede che tali risorse possano essere incrementate dal C.C.N.L., nel limite massimo di 200 milioni (oneri riflessi compresi), per l'intera PA statale (ivi compreso **il personale scolastico**). La relazione tecnica indica che tale importo deve essere ripartito tra le varie Amministrazioni Statali sulla base della retribuzione media del personale e considerando le unità in servizio al 31.12.2018, come desunte dal conto annuale 2018.

Si tratta di una misura che va ad incrementare i fondi destinati al trattamento accessorio.

Art.184.

(Misure in materia di rinnovi contrattuali)

Gli oneri per il rinnovo contrattuale 2022-2024 vengono fissati in 310 milioni per il 2022 e 500 milioni a partire dal 2023. Tali fondi non rappresentano lo stanziamento per i rinnovi contrattuali, ma si

riferiscono esclusivamente alla copertura dell'indennità di vacanza contrattuale, già prevista nella misura dello 0,3% dal 1° aprile 2022 e dello 0,5% dal 1° luglio 2022.

Art.185
(Ordinamento professionale)

Tale disposizione integra le risorse stanziare per i rinnovi contrattuali per il pubblico impiego di 200 milioni a partire dal 1° gennaio 2022 al fine di definire, nell'ambito del CCNL 2019/21, i nuovi ordinamenti professionali. I fondi vengono ripartiti sulla base della retribuzione media e delle unità in servizio al 31.12.2018 secondo le risultanze del Conto annuale 2018.

Per la scuola riguarda esclusivamente il personale ATA in quanto il personale docente è espressamente escluso dall'art.3 del D.L.80/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni).

ART. 186.
(Risorse per la formazione)

È stabilito un apposito fondo di 50 milioni a decorrere dal 2022 finalizzati al conseguimento di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione. Tale fondo riguarda, comunque, solo le spese per predisporre le varie attività e non il pagamento del personale.

18 novembre 2021

A cura dell'Ufficio Sindacale - Legale